



DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL 28/07/2015

COMUNE DI TODI
(Provincia di Perugia)

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 33 DEL 28 LUGLIO 2015

Oggetto: Modifiche al Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)

L'anno duemilaquindici addì ventotto del mese di luglio alle ore 15,00 e segg.

nella residenza comunale, sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, nei modi e termini di legge e di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta straordinaria ed in 1^a convocazione, alla presenza dei signori:

Consiglieri	1Presente	2Assente	Consiglieri	Presente	3Assente
Carlo ROSSINI- Sindaco	X		Massimiliano GIOFFRE'	X	
Antonino RUGGIANO	X		Diego CARLETTI	X	
Claudio RANCHICCHIO		X	Fabrizio GUAZZARONI	X	
Moreno PRIMIERI		X	Paolo PARASECOLO	X	
Floriano PIZZICHINI	X		Giovanni COLETTI	X	
Antonio SERAFINI		X	Claudio SERAFINI	X	
Andrea VANNINI		X	Mauro GIORGI		X
Francesco Maria ALVI	X				
Marcello ORLANDONI	X				
Simone Mattia BERRETTONI	X				

La seduta è pubblica.

Risultato presente il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la presidenza il Dr. **Francesco Maria Alvi** nella sua qualità di **Presidente**. Partecipa il **Segretario Generale** Dr.ssa **Paola Bastianini**.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i Consiglieri: **Pizzichini, Berrettoni, Guazzaroni**

Pone, quindi, in discussione l'argomento in oggetto, iscritto all'ordine del giorno.

Il Presidente nel procedere alla trattazione del punto iscritto all'O.d.G., dà la parola al Vice Sindaco Pipistrelli che illustra l'argomento secondo la sotto riportata proposta del competente servizio:
Nel corso della relazione entra il consigliere Ranchicchio

“Premesso:

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 52 del D.Lgs 15/11/1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile anche all'imposta unica comunale in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 702, della L. 27/12/2013, n. 147;

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

DATO ATTO CHE:

- **che** l'art. 174 del D.Lgs. 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- **che** con decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre 2014 (G.U. n. 301 in data 30 dicembre 2014), è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2015, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;

- **che** con decreto del Ministero dell'interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 in data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

- **che** con decreto del Ministero dell'interno del 13 maggio 2015 (G.U. n. 115 in data 20 maggio 2015), è stato ulteriormente prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2015;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 28/07/2014 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, il Regolamento IUC, comprendente, tra l'altro la disciplina dell' IMU e della TARI ;

RICHIAMATO in particolare il comma 682 del citato art. 1 della L. 147/2013 il quale stabilisce che: *“con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC”*;

RITENUTO di apportare la seguente modificazione e/o integrazione al regolamento, alla luce delle novità legislative e dei più recenti chiarimenti ministeriali in materia, allo scopo di precisare la portata di talune disposizioni in esso contenute e/o correggere errori materiali rilevati nel testo del Regolamento relativo all'IMU nel modo seguente:

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL 28/07/2015

- all'art. 17, comma 1, sostituire la seconda fattispecie con la seguente:

“ - a partire dall'anno 2015, l' unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.”;

RITENUTO, inoltre, al fine di introdurre una ulteriore agevolazione tributaria ai fini TARI, apportare la seguente integrazione:

- dopo l'art. 43 inserire il seguente articolo:

“ART. 43-bis

AGEVOLAZIONE PER COMPOSTAGGIO PER UTENZE DOMESTICHE

1. *Ai sensi dell'art. 1, comma 658, della Legge n. 147/2013, al fine di incentivare le operazioni di recupero o riciclo dei rifiuti assimilati agli urbani, le utenze domestiche, se in regola con il pagamento della Tassa sui Rifiuti (TARI), possono accedere ad una agevolazione annua del 15% sulla sola parte variabile della tariffa della categoria relativa alle abitazioni private nel caso in cui utilizzino un sistema di compostaggio domestico dei rifiuti organici e degli scarti verdi dei giardini, mediante utilizzo di un composteur secondo le indicazioni individuate e regolamentate dal gestore del servizio.*
2. *Requisito fondamentale per usufruire della agevolazione è dotarsi della compostiera e disporre nella propria abitazione, su territorio comunale, di giardino, di orto o di parco, dalla superficie minima scoperta e non pavimentata di mq. 50, in quanto necessari per praticare il compostaggio e per avere la possibilità di utilizzare il compost prodotto. Restano esclusi dalla riduzione i condomini.*
3. *La riduzione di cui al comma 1, relativa alle utenze domestiche, trova applicazione in base ai seguenti criteri:*
 - *i contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all'aperto a contatto con il terreno e su suolo privato;*
 - *la riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza, redatta su apposito modulo di autocertificazione messo a disposizione dall'ufficio Tributi, in cui il contribuente dichiara di utilizzare il composteur fornito dal Gestore del servizio, di voler praticare in modo continuativo il compostaggio e di consentire all'amministrazione Comunale e al soggetto gestore delegato di effettuare controlli sulla effettiva e corretta attività di compostaggio ;*
 - *la riduzione legata al compostaggio domestico, quantificata nella misura percentuale del 15% della parte variabile della tariffa per utenze domestiche, ha effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello di presentazione dell'apposita istanza;*
 - *l'istanza ha effetto anche per le annualità successive fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a dichiarare al Comune l'eventuale cessazione di detta attività di compostaggio.*
 - *la presentazione di detta istanza autorizza l'Amministrazione Comunale e il soggetto gestore delegato ad effettuare verifiche periodiche , per accertare la corretta ed effettiva pratica del compostaggio. Qualora dal controllo emerga la non corretta ed effettiva attività di compostaggio, il Comune procederà al recupero retroattivo del tributo, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di verifica, applicando le sanzioni e gli interessi previsti dal regolamento.”;*

TENUTO CONTO che gli effetti finanziari derivanti dalla introduzione dell'art. 43-bis del regolamento sopra indicato sono considerate inclusi nel piano finanziario del servizio di gestione

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL 28/07/2015

dei rifiuti e finanziati con i proventi della relativa tassa, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge;

VISTI altresì:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 ove si prevede che: *“a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”*;
- - l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: *“a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

ACQUISITO il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

Visti i seguenti pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esistenti agli atti:

- a) Responsabile del servizio Tributi, Patrimonio e Farmacia, in ordine alla regolarità tecnica:
Favorevole;
b) Responsabile del Servizio Economico Finanziario, in ordine alla regolarità contabile: Favorevole;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

Si propone di approvare la suddetta proposta” .

Dichiarata aperta la discussione il Presidente dà la parola ai Consiglieri Comunali per gli interventi.

Costatata l'assenza di interventi il Presidente dà la parola ai consiglieri per le dichiarazioni di voto.

Consigliere Ruggiano è favorevole alla riduzione dell'imposta con la modifica che viene proposta, ma resta contrario al Regolamento.

Consigliere Giofrè: per il PD già dichiara voto favorevole motivando.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta sopra riportata;

Riconosciuta la propria competenza,

Risultano presenti il Sindaco e i seguenti n. 12 consiglieri: Ruggiano, Ranchicchio, Pizzichini, Alvi, Orlandoni, Berrettoni, Giofrè, Carletti, Guazzaroni, Parasecolo, Coletti, Serafini C..

Con il seguente esito della votazione, espresso per alzata di mano:

- Presenti: n. 13
- Astenuti: n. 1 (Ranchicchio)
- Votanti: n. 12
- Voti favorevoli: n. 12
- Voti contrari: n. 0

DELIBERA

1) **DI MODIFICARE**, per le motivazioni di cui in premessa, il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), comprendente la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), come segue:

a) all'art. 17, comma 1, viene sostituita la seconda fattispecie con la seguente: “ - *a partire dall'anno 2015, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.*”;

b) dopo l'art. 43 viene inserito il seguente articolo:

"ART. 43-bis

AGEVOLAZIONE PER COMPOSTAGGIO PER UTENZE DOMESTICHE

1. *Ai sensi dell'art. 1, comma 658, della Legge n. 147/2013, al fine di incentivare le operazioni di recupero o riciclo dei rifiuti assimilati agli urbani, le utenze domestiche, se in regola con il pagamento della Tassa sui Rifiuti (TARI), possono accedere ad una agevolazione annua del 15% sulla sola parte variabile della tariffa della categoria relativa alle abitazioni private nel caso in cui utilizzino un sistema di compostaggio domestico dei rifiuti organici e degli scarti verdi dei giardini, mediante utilizzo di un composter secondo le indicazioni individuate e regolamentate dal gestore del servizio.*
 2. *Requisito fondamentale per usufruire della agevolazione è dotarsi della compostiera e disporre nella propria abitazione, su territorio comunale, di giardino, di orto o di parco, dalla superficie minima scoperta e non pavimentata di mq. 50, in quanto necessari per praticare il compostaggio e per avere la possibilità di utilizzare il compost prodotto. Restano esclusi dalla riduzione i condomini.*
 3. *La riduzione di cui al comma 1, relativa alle utenze domestiche, trova applicazione in base ai seguenti criteri:*
 - *i contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all'aperto a contatto con il terreno e su suolo privato;*
 - *la riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza, redatta su apposito modulo di autocertificazione messo a disposizione dall'ufficio Tributi, in cui il contribuente dichiara di utilizzare il composter fornito dal Gestore del servizio, di voler praticare in modo continuativo il compostaggio e di consentire all'amministrazione Comunale e al soggetto gestore delegato di effettuare controlli sulla effettiva e corretta attività di compostaggio ;*
 - *la riduzione legata al compostaggio domestico, quantificata nella misura percentuale del 15% della parte variabile della tariffa per utenze domestiche, ha effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello di presentazione dell'apposita istanza;*
 - *l'istanza ha effetto anche per le annualità successive fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a dichiarare al Comune l'eventuale cessazione di detta attività di compostaggio.*
 - *la presentazione di detta istanza autorizza l'Amministrazione Comunale e il soggetto gestore delegato ad effettuare verifiche periodiche , per accertare la corretta ed effettiva pratica del compostaggio. Qualora dal controllo emerga la non corretta ed effettiva attività di compostaggio, il Comune procederà al recupero retroattivo del tributo, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di verifica, applicando le sanzioni e gli interessi previsti dal regolamento.";*
- 2) **DI DARE ATTO** che, a norma delle disposizioni citate in premessa, le modifiche sopra indicate entrano in vigore il 1° gennaio 2015;
- 3) **DI DARE ATTO** che il testo dell'art. 17 del regolamento IUC, a seguito della modifica di cui all'art. 1, risulta coordinato come segue:

ART 17

FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. *Si considera direttamente adibita ad abitazione principale:*
 - *l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.*

- *a partire dall'anno 2015, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.*
- 2. *Per poter usufruire dell'agevolazione di cui al comma precedente il soggetto passivo è tenuto a presentare la dichiarazione IMU, nel termine ordinario di legge, allegandovi apposita dichiarazione sostitutiva delle circostanze che danno diritto alla sua fruizione.*

4) **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Inoltre

IL CONSIGLIO COMUNALE

Risultano presenti il Sindaco e i seguenti n. 12 consiglieri: Ruggiano, Ranchicchio, Pizzichini, Alvi, Orlandoni, Berrettoni, Gioffrè, Carletti, Guazzaroni, Parasecolo, Coletti, Serafini C..

Con il seguente esito della votazione, espresso per alzata di mano:

- Presenti: n. 13
- Astenuti: n. 1 (Ranchicchio)
- Votanti: n. 12
- Voti favorevoli: n. 12
- Voti contrari: n. 0

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4^a comma – del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si passa alla trattazione del successivo punto posto all'Ordine del Giorno.

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Dr. Francesco Maria Alvi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Paola Bastianini



COMUNE di TODI

Provincia di Perugia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER ☐ LA GIUNTA COMUNALE

☒ IL CONSIGLIO COMUNALE

Fascicolo del 20/7/2015 Servizio TRIBUTI PATRIMONIO E FARMACIA

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

PARERI OBBLIGATORI (Art.49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

☒ FAVOREVOLE _____

☐ NON FAVOREVOLE, in quanto _____

Data...20/7/2015...

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

☐ NON RILEVANTE _____

☒ FAVOREVOLE _____

☐ NON FAVOREVOLE, in quanto _____

VISTO, si attesta la copertura finanziaria del presente impegno di spesa .

Data...22/7/2015...

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL 28/07/2015

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

REG. PUBBL. n. 2007

La presente deliberazione:

☒ pubblicata all'Albo Pretorio il 2 AGO. 2015 per 15 gg. consecutivi (art.124, comma 1, D.Lgs n.267/2000)

Li, 12 AGO. 2015

Il Funzionario Responsabile
Dr.ssa Simonetta Berti Nulli

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000

Li, 28 LUGLIO 2015

Il Segretario Generale
Dr.ssa Paola Bastianini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 12 AGO. 2015 al 27 AGO. 2015
senza opposizioni o reclami ed è divenuta esecutiva.

Li, _____

Il Segretario Generale
Dr.ssa Paola Bastianini

Al Responsabile del Servizio o Ufficio **Tributi, Patrimonio, Farmacia** per l'esecuzione del presente atto.

Li, 12 AGO. 2015

Il Segretario Generale
Dr.ssa Paola Bastianini